

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4548 del 17/11/2016
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 13/2015 - Società PETRA POLIMERI SRL. Attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi in Comune di Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4606 del 14/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Pratica n. 32778/2016/RM

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – L.R. 13/2015 – Società PETRA POLIMERI SRL Attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi in Comune di Ferrara.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 29.12.2015 (assunta al protocollo della Provincia di Ferrara con il n.ro 86346/2015) presentata dalla Società PETRA POLIMERI SRL, nella persona del legale rappresentante Pietro Spagni, con sede legale ed impianto in Comune di Ferrara via Finati n. 11 località Cassana, CF 01488230382, per l'attivazione della procedura di VIA ai sensi del al titolo III della LR 9/99 e smi e DLgs 152/06 e smi e contestuale rilascio di Autorizzazione Unica ex art. 208 Dlgs 152/06 per un'attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi in comune di Ferrara;

Considerato che:

- la ditta PETRA POLIMERI srl intende subentrare alla ditta AMP RECYCLING srl per l'esercizio dell'attività esistente di recupero dei rifiuti non pericolosi, autorizzata con ATTO della Provincia di Ferrara n. 11155 del 17/02/2013 e sue modifiche ed integrazioni;

- la società PETRA POLIMERI SRL intende inoltre realizzare una seconda linea di recupero di rifiuti non pericolosi all'interno del capannone , nell'area adiacente alla linea di trattamento dei rifiuti di imballaggio in PET di cui sopra;
- Il nuovo impianto di trattamento dei rifiuti rientra ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità (screening), così come previsto dalla L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 e s.m.i., nei punti B.2.57) e B.2.68);
- Petra Polimeri S.r.l., ha chiesto l'attivazione di procedura di V.I.A. volontaria, per la valutazione complessiva di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, che include l'Autorizzazione Unica secondo le modalità previste dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Viste:

- la nota PGFE/2016/4822 del 13/5/2016 ARPAE SAC in cui veniva comunicato alla RER-VIPSA l'esito positivo della verifica documentale e ha richiesto la pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURERT;
- la nota PG/2016/380635 del 24/5/2016 della RER-VIPSA, che ha confermato la pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto sul BURERT che è stato previsto per il giorno 01/06/2016;
- la nota del 1/6/2016 n. PGFE/2016/5545 la SAC Ferrara con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 18 della LR 9/99 smi, la Conferenza di Servizi per l'esame degli elaborati progettuali e dello Studio di Impatto Ambientale (di seguito SIA) relativi al progetto per

nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi (contenitori PET, HDPE, PP, scarti imballaggi in plastica), nuovo depuratore e nuova area di stoccaggio in località Cassana PMI Ferrara, convocando la prima seduta per il 16/6/2016;

- la nota del 6/7/2016, n. PGFE/2016/7060 la SAC Ferrara, di richiesta integrazioni alla Ditta in esito alla prima Conferenza di Servizi del 16/6/2016;
- la nota trasmessa dalla ditta, acquisita agli atti con n. PGFE/2016/8762 del 17/08/2016, relativa alla documentazione integrativa richiesta dalla SAC Ferrara con nota PGFE/2016/7060 del 6/7/2016;

Visti

- Il DLgs 152/2006;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità

Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

Preso atto che il progetto prevede:

- la realizzazione di un'area per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi di circa 5.400 mq;
- l'installazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti, all'interno dell'opificio di proprietà di AMP Recycling S.r.l.;, nell'area indicata nella planimetria unita al presente atto sotto la voce allegato "A";
- la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione delle acque di processo, opportunamente dimensionato ed idoneo al trattamento sia delle acque reflue del nuovo impianto, che dell'impianto esistente di cui sopra, da realizzare adiacente all'area di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi;

Richiamati gli atti autorizzativi rilasciati alla AMP RECYCLING SRL per l'attività esistente di recupero di rifiuti non pericolosi di cui sopra:

- atto della Provincia di Ferrara n. 11155 del 17.12.2013;
- atto della Provincia di Ferrara n. 2955 del 22.05.2015 di modifica dell'atto sopra richiamato;
- atto n. DET-AMB-2016-2347 del 14/07/2016 di modifica dell'atto della Provincia di Ferrara n. 11155 del 17/12/2013, successivamente modificato dall'atto n. 2955 del 22.05.2015;

Visti i pareri del Comando Provinciale Vigili del Fuoco:

- il parere dei vigili del Fuoco prot. 6391 del 15/6/2016 assunto a PGFE/2016/6095 del 16/6/2016;

- il parere favorevole dei vigili del Fuoco relativo alla valutazione del progetto per l'insediamento di una nuova linea produttiva di riciclo e trasformazione di materie plastiche, trasmesso con nota prot.10916 del 11/10/2016 (assunto a PGFE/2016/10775 del 12/10/2016), alle seguenti condizioni:
 - o *dovranno essere previsti almeno 2 carrelli con fusti di liquido schiumogeno da 200 lt cad. con relativo corredo d'uso (lancia acqua/schiuma autoaspirante completa di tubo pescante), da abbinare agli idranti UNI 70 installati a protezione dell'area esterna di stoccaggio materiali;*
 - o *nelle aree coperte di stabilimento, dovrà essere prevista adeguata segnaletica a pavimento per l'individuazione delle aree riservate alle vie d'esodo, al carico/scarico, ai depositi ed ai percorsi carrabili;*
- Il parere di HERA srl per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, trasmesso con nota prot. n. 112272 del 14/10/2016 assunta al PGFE 2016/10971 del 17/10/2016;

Preso altresì atto che:

- I sistemi di trattamento prima dello scarico (esistenti e nuovi) sono costituiti da:
 - o n. 2 impianti di depurazione chimico-fisico e biologico (1 esistente e 1 di nuova realizzazione)
 - o n. 2 impianti esistenti di trattamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali comprensivi di pozzetto scolmatore, vasca di accumulo/sedimentazione e vasca

disoleazione + n. 1 sistema di nuova realizzazione comprensivo di pozzetto scolmatore e vasca di accumulo/ sedimentazione;

o Trattamento reflui civili (vasca imhoff);

- dalla nuova attività di recupero dei rifiuti da parte di PETRA POLIMERI SRL si generano due nuovi punti di emissione: E20 da autorizzare ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/2006 ed E21 (centrale termica), che non necessita di autorizzazione, in quanto impianto in deroga ai sensi dell'art. 272 , comma 1 del medesimo decreto;
- le emissioni E15 ed E16, precedentemente autorizzate in AUA, ai sensi del DPR 59/2013 ad AMP Recycling srl, passano in gestione a Petra Polimeri srl, che dichiara di rispettare i limiti precedentemente imposti; per tali emissioni dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06 e smi come nuove emissioni;
- AMP RECICLING SRL cesserà l'attività di recupero dei rifiuti autorizzata con atti richiamati in premessa, una volta ultimati i lavori da parte di PETRA POLIMERI SRL che potrà pertanto esercitare l'attività;

Dato atto che:

- l'istruttoria per il rilascio della presente autorizzazione è avvenuta congiuntamente alla procedura di VIA, di cui alla parte II del DLgs 152/2006 e smi;
- la Conferenza di Servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:
 - si è insediata il giorno 16/6/2016;
 - ha svolto una riunione con finalità istruttoria in data: 16/9/2016;

- ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per il giorno 13/10/2016;
- ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 l’approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni delle autorità competenti;
- il presente atto debba ricomprendere:
 - il permesso a costruire del Comune di Ferrara , allegato al presente atto quale parte integrante sotto la voce all’allegato “E”;
 - l’autorizzazione degli scarichi idrici in pubblica fognatura, di cui alla Parte III del DLgs 152/2006;
 - l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui alla Parte V del DLgs 152/2006;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

A U T O R I Z Z A

la Società **PETRA POLIMERI SRL**, nella persona del legale rappresentante protempore **Pietro Spagni**, CF 01488230382, con sede legale ed in Comune Ferrara, via Finati n. 11 località Cassana ed impianto in Comune di Ferrara, via Finati n. 11, alle seguenti attività:

1. GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI;

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **allegato “A”**;
- 1.2 L'area dovrà essere interamente recintata e sorvegliata al fine di evitare il deposito

incontrollato di rifiuti all'esterno dell'area oggetto di intervento;

- 1.3 Potranno essere sottoposti esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) i seguenti rifiuti non pericolosi:

CER 020104 *rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)*

CER 070213 *rifiuti plastici*

CER 120105 *limatura e trucioli di materiali plastici*

CER 150102 *imballaggi in plastica*

CER 160119 *plastica*

CER 160216 *componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160115**

CER 191204 *plastica e gomma*

CER 200139 *plastica*

- 1.4 Il **quantitativo massimo istantaneo di rifiuti** che potrà essere sottoposto alla messa in riserva non dovrà superare le **5.000 tonnellate**;

- 1.5 Il **quantitativo massimo annuale** di rifiuti da trattare nell'impianto non dovrà superare le **60.000 tonnellate**;

- 1.6 I rifiuti pulverulenti dovranno essere stoccati in cassoni chiusi, onde evitarne la dispersione eolica;

- 1.7 La Ditta dovrà dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla Decisione UE 955/2014, con particolare riferimento ai codici a specchio;

1.8 Per i rifiuti con codice a specchio in ingresso all'impianto dovrà essere eseguita una caratterizzazione (omologa/analisi) da parte del conferente, al fine di escludere la presenza di inquinanti tali da configurarne la "pericolosità"; di tali risultanze dovrà esserne tenuta prova documentale a disposizione dell'Autorità di Controllo;

1.9 I rifiuti plastici sottoposti alle operazioni di recupero R3, di cui al punto 1.3 precedente, cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Ls n. 152/2006 se rispettano i requisiti di cui al punto 6.1.4, All.1 sub-allegato 1 del DM 5.02.1998 e smi (caratteristiche delle materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667);

1.10 Ai fini della classificazione di materie prime secondarie (MPS) secondo le norme UNIPLAST la ditta dovrà adottare le seguenti procedure:

- nei documenti (certificato di analisi, etichettatura/imballaggio, documento di trasporto, ecc.) dovranno essere riportati i lotti di riferimento;
- ogni lotto deve essere corredato da una scheda informativa riportante le caratteristiche delle materie sulla base delle norme UNI (UNI 10667) di riferimento ed i rispettivi valori misurati;
- il campionamento ed analisi deve essere effettuato secondo le metodiche UNI (per il campionamento UNI 10802 e UNI CEN/TS 16010/13; per le metodiche analitiche: UNI 10667) da laboratorio accreditato, in riferimento alla provenienza e destinazione del materiale plastico;
- per l'etichettatura/imballaggio dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

identificazione del produttore; elementi di identificazione del lotto; massa netta in Kg;
ogni altra identificazione prevista dalla legislazione vigente;

- 1.11 Qualora, anche una sola delle condizioni previste per la produzione di MPS di cui al punto precedente non dovesse essere rispettata, tali materiali dovranno essere conferiti accompagnati dal formulario di identificazione (FIR) previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;
- 1.12 Le analisi effettuate sul materiale dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo;
- 1.13 Dovranno essere sempre mantenute separate le zone di stoccaggio dei rifiuti/MPS e prodotto vergine;
- 1.14 Nelle piazzole individuate per la messa in riserva di rifiuti o il deposito di MPS non potranno essere stoccati in alcun modo altre tipologie di materiali o rifiuti, nemmeno in caso di deposito in attesa di selezione;
- 1.15 La società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto della presente autorizzazione, per lo smaltimento finale, siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- 1.16 La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o aderire alle nuove procedure operative stabilite con modalità e termini dal DM n. 52 del 18 febbraio 2011 e smi riguardante il nuovo sistema informatizzato di tracciabilità dei rifiuti;
- 1.17 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs

152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

1.18 L'attività di messa in riserva e trattamento deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;

1.19 In nessun caso il deposito temporaneo e/o messa in riserva dovrà essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione o all'ambiente per la propria consistenza, aspetto, odore o altro che possa arrecare nocumento;

1.20 Gli impianti devono essere mantenuti integri e l'area dotata di idonei mezzi antincendio costantemente efficienti, secondo quanto indicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara;

2. SCARICHI DI ACQUE PROVENIENTE DAL PROCESSO DI LAVAGGIO MATERIALE PLASTICO, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DILAVAMENTO PIAZZALI, REFLUI CIVILI, ACQUE METEORICHE CON RECAPITO NELLA FOGANTURA PUBBLICA DI TIPO MISTO DI VIA FINATI E DI TIPO BIANCO DI VIA SMERALDINA, escluso ogni altro recapito, nel rispetto del D.Lgs 152/06 e s.m.i, nel rispetto altresì delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03, del regolamento del Servizio Idrico Integrato (SII) approvato

dall’Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n.7 del 17/03/2009 ed alle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.1 devono essere osservate le prescrizioni descritte nell’elaborato allegato al presente atto quale parte integrante sotto la **voce allegato “B”**;

2.2 I punti contraddistinti in planimetria come scarico finale in pubblica fognatura sono:

S1 scarico finale acque meteoriche da coperture e seconda pioggia

S2 scarico finale acque meteoriche da coperture e seconda pioggia

S3 scarico finale acque di processo, acque di prima pioggia dilavamento piazzali (nuova realizzazione)

S4 scarico finale acque di processo, acque di prima pioggia dilavamento piazzali e reflui civili

S5 scarico finale reflui civili

2.3 Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

2.4 Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell’attivazione

dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto;

2.5 Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella all.B sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria, unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”:

PC3 pozzetto campionamento

PC4 pozzetto campionamento

2.6 La ditta dovrà eseguire un autocontrollo annuale per ogni scarico industriale, con la verifica di tutti i parametri previsti dal regolamento dell'Ente gestore del servizio idrico integrato;

2.7 la ditta dovrà dare immediata comunicazione ad Hera Spa – Distretto di Ferrara dell'attivazione della nuova linea di scarico delle acque di processo identificata in planimetria con punto di scarico finale S3;

2.8 gli scarichi contraddistinti ai punti S1 e S2 - costituiti unicamente da acque meteoriche rispettivamente da coperture e seconde pioggia - dovranno risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche e devono rispettare i limiti indicati nella Tabella 3 All.5 Dlgs. 152/06 “Tabella scarico fognatura acque bianche” così come riportato in

allegato al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “C” ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

PC1

PC2

2.9 La ditta dovrà entro 90 gg. dalla data del rilascio del presente atto provvedere a:

a) l’installazione di una valvola di non ritorno nelle vasche di accumulo degli impianti di prima pioggia;

b) l’identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei pozzetti di campionamento PC1, PC2, PC3, PC4;

c) l’installazione idoneo misuratore di portata sulla nuova linea di scarico S3. Ad installazione avvenuta la ditta dovrà dare comunicazione, corredata di materiale fotografico, ad Hera Spa - Distretto di Ferrara e ARPAE Ferrara;

2.10 i misuratori di portata installati sulla linee di scarico delle acque di processo dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza ed accessibili in ogni momento, in caso di sostituzione la ditta dovrà darne comunicazione ad Hera Spa - Distretto di Ferrara;

2.11 la ditta dovrà rispettare la portata massima totale consentita di scarico giornaliero costante nelle 24 ore pari a 4,3 l/s;

2.12 è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa – Distretto di Ferrara, dei

guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

2.13 tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

2.14 ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

2.15 HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;

2.16 le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;

2.17 la ditta si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

2.18 al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

2.19 Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui alla parte V del D.lgs 152-2006 e smi, ed alle seguenti prescrizioni:

3.1 Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A", denominate **n. 8 (esistente)**, **n. 15 (nuova)**, **n. 16 (nuova)** e **n. 20 (nuova)**;

3.2 le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

emissione	8 Lavaggio PET Finissaggio-flakes esistente	20 Lavaggio Finissaggio-flakes nuovo
Portata (Nm ³ /h)	7.500	6.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	11	11

emissione	8 Lavaggio PET Finissaggio-flakes esistente	20 Lavaggio Finissaggio-flakes nuovo
-----------	---	--

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a cartuccia	Filtro a cartuccia

emissione	15 Lavaggio magazzino Linea 5	16 Lavaggio magazzino Linea 6
Portata (Nm ³ /h)	5.800	5.800
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	11	11

Inquinanti (mg/Nm³)

Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	20
Sistema di abbattimento	---	---

EMISSIONI 7, 7/1, 7/2, 7a, 7b – LAVAGGIO PET

Tali emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.

EMISSIONE 10

Tale emissione, derivante dalla centrale termica alimentata a metano (potenzialità < 3 MW), non necessita di autorizzazione in quanto impianto in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. compreso nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta alla lettera bb);

EMISSIONI E19a, E19b, E19c – LAVAGGIO

Tali emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.

EMISSIONE E21

Tale emissione, derivante dalla centrale termica alimentata a metano (potenzialità < 3

MW), non necessita di autorizzazione in quanto impianto in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. compreso nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta alla lettera bb);

- 3.3 La data di **attivazione** delle nuove emissioni (prove funzionali, collaudo e messa a punto) E15, E16 ed E20 deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo ad ARPAE Ferrara e al Comune di Ferrara;
- 3.4 Entro un termine **massimo di 60 giorni** dalla data indicata al precedente punto 3.3 le nuove emissioni dovranno essere messe a regime;
- 3.5 Dalla data di messa a regime delle nuove emissioni, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle nuove emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorni della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli ad ARPAE Ferrara ed al Comune di Ferrara;
- 3.6 I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'allegato VI, alla parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i. e nell'allegato 3B della Delibera di G.R. n. 1769/2010 e smi;
- 3.7 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni la ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc..) e dalle

normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.); Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro manutenzione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE, che potrà fissare anche termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

3.8 La Società è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli alle emissioni con periodicità almeno annuale**. Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati:

- metodi adottati dall'U.N.I.CHIM;
- metodi alternativi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su autorevoli riviste scientifiche;
- in particolare per la determinazione del parametro materiale particolato devono essere utilizzati metodi UNI EN 13824 oppure UNI 10263;

3.9 I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti deve essere conforme a quanto indicato al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D";

3.10 I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata dalla validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la

valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati; se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, ad eccezione dei controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta), per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente, sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti, dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);

- 3.11 Ai sensi dell'art. 271, comma 20 del DLgs 152/2006, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere dallo stesso specificatamente comunicate ad ARPAE **entro 24 ore** dall'accertamento;
- 3.12 I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali; di tali interventi la Società dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 3.13 per le eventuali emissioni eccezionali (incendi, rotture, surriscaldamenti, ecc.) il gestore dovrà fornire prova documentale, a disposizione degli Organi di controllo, del numero e durata, degli eventi incidentali che le abbiano originate entro 60 minuti dall'accaduto, inviando successivamente entro 15 gg una relazione sull'accaduto contenente anche i provvedimenti adottati per evitare il ripetersi dell'inconveniente;

- 3.14 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la Società deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco di Ferrara, A.R.P.A.E e l'AUSL;
- 3.15 **Dovranno essere contenute le EMISSIONI DIFFUSE alle seguenti prescrizioni:**
- Nelle varie linee dell'impianto dovranno essere installati tutti i dispositivi necessari ad evitare la diffusione di polveri all'esterno, in particolare verso i ricettori posti all'esterno dell'area in gestione alla Società;
 - Nel caso in cui, in condizione di regime dell'impianto, dovessero verificarsi emissioni di polveri al di fuori del sito in oggetto di intervento dovranno essere messi in atto tutti gli ulteriori accorgimenti e dispositivi necessari per evitare tale diffusione;
 - In tutte le fasi in cui si ha produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio di prodotti polverulenti si dovranno attuare tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione.

ALTRE CONDIZIONI

4. **La ditta dovrà inviare ad ARPAE (SAC e ST) e Comune di Ferrara, 60gg prima dell'inizio dei lavori, un crono-programma dettagliato delle fasi realizzative dell'intervento, con particolare riferimento ai subentri e alla gestione degli impianti,**

nonché delle fasi produttive (attivazioni, conferimenti, ecc.);

- 5. dovranno essere rispettate le condizioni all'esercizio di cui ai pareri espressi dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, richiamati in premessa;**
- 6. in condizioni a regime la ditta dovrà eseguire una valutazione dell'impatto acustico che dovrà riportare la verifica del rispetto, in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti (interni ed esterni all'area oggetto di intervento), dei limiti (assoluti e differenziali) previsti dalla normativa vigente e alle condizioni di seguito riportate:**

6.1 Il monitoraggio relativo alla verifica dei livelli di rumorosità dovrà essere eseguito in un giorno feriale e nelle condizioni di massima rumorosità dell'impianto, sono fatte salve modifiche a questa tempistica legate a cause di forza maggiore (pioggia insistente, neve) da giustificare nel report;

6.2 Dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 per quanto concerne il rispetto del limite di zona;

6.3 Le rilevazioni strumentali dovranno essere eseguite secondo le modalità stabilite dal D.M. 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", Allegato B "Norme tecniche per l'esecuzione delle misure" in particolare dovrà essere considerato:

TR : Tempo di riferimento: 24 ore

T0 : Tempo di osservazione: 60 minuti

TM : Tempo di misura: 5 minuti ogni ora

- 6.4 Le misure dovranno essere eseguite nelle condizioni atmosferiche stabilite nel punto 7 dell'Allegato B del D.M. 16/03/1998; in caso di maltempo, che comportasse la sospensione delle misure nel tempo di riferimento stabilito, si procederà al completamento dell'indagine fonometrica nel giorno o nei giorni immediatamente successivi tenendo conto delle misure già eseguite;
- 6.5 La Ditta dovrà provvedere alla georeferenziazione dei ricettori individuati in coordinate Gauss-Boaga, e dovrà essere fornita documentazione fotografica che metta in evidenza il posizionamento dei suddetti punti;
- 6.6 I valori dei livelli di rumorosità dovranno essere valutati, così come stabilito dal D.M. 16/03/1998, considerando l'intero periodo di riferimento relativo alla fascia oraria diurna (6 – 22) e notturna (22 – 6);
- 6.7 Le misure dovranno essere eseguite al fine di verificare anche la presenza o meno di componenti tonali a bassa frequenza;
- 6.8 Nel caso le misure eseguite evidenziassero la presenza di componenti tonali a bassa frequenza dovranno essere eseguite misure fonometriche puntuali sulle varie linee di produzione al fine di determinare quale linea/e la determini. Dovranno essere apportati tutti gli accorgimenti di bonifica acustica direttamente sulla sorgente che la determina per l'eliminazione di tale componente tonale;
- 6.9 Se dalle misure fonometriche condotte dovessero emergere dei superamenti dei limiti di

rumore previsti dalla normativa vigente dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti di bonifica acustica necessari a riportare i valori all'interno dei limiti di legge. Dovrà essere pertanto presentato entro 1 (un) mese un progetto riportante tutti gli interventi di bonifica acustica che dovranno essere realizzati entro 3 (tre) mesi dall'ottenimento del nulla osta da parte degli enti competenti;

6.10 La Ditta dovrà provvedere a ripetere le misure qualora vengano realizzate delle varianti che possono essere di tipo impiantistico (introduzione di nuove macchine, attivazione di nuove linee, ecc.) o di tipo edilizio (aperture di nuove porte, abbattimenti di muri, ecc.) o di tipo gestionale che possono incrementare in maniera significativa i livelli sonori prodotti o la propagazione delle onde sonore all'interno dell'ambiente lavorativo e verso l'esterno;

6.11 I risultati delle misure fonometriche dovranno essere riportati in una relazione tecnica che dovrà essere redatta in conformità alla D.G.R. 14/04/2004 n. 673, e inviata ad ARPA e al Comune;

7. Il ditta dovrà inoltre:

a) Verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di aspirazione, delle pompe e delle altre apparecchiature rumorose provvedendo alla riparazione o alla sostituzione quando necessario;

b) Intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti

di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

- 8. Qualora dovessero giungere esposti e/o segnalazioni da parte di cittadini residenti in merito all'inquinamento acustico derivante dall'esercizio dell'attività ci si riserva la possibilità di richiedere ulteriori misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;**
- 9. Non dovranno mai essere stoccati rifiuti al disopra delle caditoie per le acque meteoriche, parimenti alle MPS, al fine di garantire il corretto funzionamento della rete fognaria e di impedire quindi ogni eventuale tracimazione al di fuori della rete di raccolta delle acque meteoriche;**
- 10. Al nuovo depuratore dovranno essere collettate tutte le acque meteoriche di prima pioggia, con particolare riferimento al nuovo piazzale, per il loro trattamento, in aggiunta ai reflui di processo;**

CONDIZIONI GENERALI

- 11. Da parte del Legale Rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata alla ARPAE - SAC FERRARA formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;**
- 12. L'autorizzazione avrà validità fino al 30.10.2026**



Per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto deve essere presentata un'appendice alle garanzie finanziarie da prestare a favore di **Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 – 40139 Bologna P.IVA 04290860370** , per un importo pari a **€ unmilionequattrocentoventimila (1.420.000/00)**, così calcolato: 60.000 tonnellate (capacità massima di trattamento autorizzato) x 12 €/tonn + 5.000 tonnellate (capacità istantanea della messa in riserva per il conferimento ad impianti terzi) x 140 €/tonn, prevista secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003:

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Al presente atto viene allegato, quale parte integrante sotto la voce allegato "E", il permesso a costruire per la realizzazione di un impianto di depurazione e di piazzale per lo stoccaggio di materiale plastico (USO 3 C).



Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 1221/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, allegato al provvedimento regionale conclusivo della procedura di VIA, verrà trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara per l'invio in copia conforme all'originale, in bollo, alla Società.

Copia dell'atto dovrà essere trasmesso successivamente al Comune di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, HERA srl ed ARPAE Ferrara.



Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Ing. Paola Magri)

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.